

STATUTO

SCIABACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIOSA IONICA RC VIA PUCCIO
13/B

Numero REA: RC - 202324

Codice fiscale: 02984160800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 20976 di Raccolta	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa denominata	
	"SCIABACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Gioiosa Jonica la società Cooperativa denominata "SCIABACA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme del suddetto Statuto e dai relativi Regolamenti attuativi, delle norme presenti nel Codice Civile in materia di società cooperativa a mutualità prevalente e in quanto compatibili da quelle previste per la società a responsabilità limitata nonché dalle leggi speciali sulle cooperative.	
	La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli Organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, unità locali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.	
	La Società può aderire ad Associazioni Nazionali e Comunitarie di categoria, ed a Consorzi ivi compresi quelli di primo e di secondo grado.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Gioiosa Jonica, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	

le.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano; pertanto, previa delibera dell'Organo Amministrativo, può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Società Cooperativa non ha fini di lucro. In ossequio al principio della mutualità prevalente secondo le disposizioni di legge (ai sensi degli articoli 2512, 2513, 2514 c.c.), si propone di procurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa e con la prestazione della propria attività lavorativa, possibile continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, attraverso la gestione di ser-

4 di 54

senta la legislazione italiana, ivi compresi i rapporti di associazione in partecipazione, di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i Soci Cooperatori e gli Amministratori si impegneranno a tal fine. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Articolo 4 (Oggetto)

La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi culturali, sociali e professionali dei soci, ha per oggetto:

a) la realizzazione, lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e di utilità sociale e nei seguenti settori: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali dirette a realizzare finalità di interesse generale;

b) la sperimentazione, progettazione, realizzazione e valutazione, in diffe-

renti ambiti applicativi, specie nell'ambito delle dipendenze, di piattaforme, applicazioni, servizi, on line ed off line e progetti di innovazione sociale, basati sull'utilizzo di strumenti anche ad alto contenuto tecnologico di cui al precedente comma a), che hanno come background comune i riferimenti teorici, i modelli, gli strumenti e le esperienze nazionali ed internazionali in materia di social innovation, weconomy, wikicrazia, sustainable community;

c) la realizzazione di iniziative di sostegno educativo socio-sanitarie ed assistenziali attraverso l'organizzazione, la gestione e il coordinamento di servizi e strutture volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare a favore dei seguenti soggetti: soggetti con problemi di dipendenza; minori, adolescenti, giovani; migranti e tutti i soggetti interessati dal fenomeno della tratta degli esseri umani; famiglie e donne in difficoltà; ai soggetti del circuito penale (anche minorile) detenuti, ex detenuti e soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, agli anziani; ai senza dimora; persone affette da disabilità psichica, fisica e/o socialmente svantaggiate e molto svantaggiate al fine di promuovere l'inclusione sociale. Tale obiettivo verrà perseguito invitando i soggetti di cui sopra a impiegare il loro tempo libero in attività produttive quali artigianato, servizi culturali, sociali, imprenditoriali, per favorire l'inclusione sociale.

A tal fine essa intende gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:

1) l'organizzazione, il coordinamento e la gestione di strutture residenziali e semi residenziali di accoglienza, anche a carattere terapeutico, nonché

	servizi integrati per residenze protette, servizi di accoglienza, centri diurni,	
	comunità alloggio, centri di pronto intervento, centri d'ascolto, gruppi di a-	
	iuto, centri socio-occupazionali rivolti a soggetti svantaggiati o molto svan-	
	taggiati;	
	2) apertura e/o gestione di asili nido e strutture simili, scuole materne,	
	baby parking, ludoteche/spazi gioco, agri-asili, centri di aggregazione gio-	
	vanile, attività educativa di strada, attività di animazione del territorio, con-	
	sultori familiari e per l'affido, centri di ascolto e counseling come relazione	
	di aiuto e di orientamento scolastico; servizi educativi, assistenziali, di so-	
	stegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza; tutela e assistenza dei mi-	
	nori e gestione di strutture per minori con disturbi psichici, per minori non	
	accompagnati, sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; pre-	
	venzione della violenza sui minori, tutela dei diritti dell'infanzia e dell'ado-	
	lescenza, attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeuti-	
	ca ed educativa e di risocializzazione;	
	3) progettazione e realizzazione di modelli innovativi, di prevenzione e	
	sensibilizzazione sulla tematica delle dipendenze, con particolare riguardo	
	alle cc.dd. new addiction, attraverso l'utilizzo di strumenti ad alto contenu-	
	to tecnologico e di impatto fra i giovanissimi attraverso la sperimentazione	
	di strategie che valorizzino la partecipazione attiva degli stessi utenti (peer	
	education) e che si fondino sui paradigmi e modelli teorico-scientifici ela-	
	borati nel panorama nazionale e internazionale del settore di riferimento;	
	4) servizi di mediazione penale, culturale, interculturale, familiare e com-	
	merciale;	

5) attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa e di risocializzazione; in relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi, attività di manutenzione di verde, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti. L'attività di vendita e di prodotti realizzati dagli utenti purché le modalità di produzione di tali manufatti abbiano precise caratteristiche di conformità ad un progetto educativo volto alla promozione umana, al reinserimento e alla riabilitazione sociale. Le eventuali risorse ottenute saranno reimpiegate nelle attività educative/riabilitative della Cooperativa;

6) ogni genere di servizio culturale, di animazione, assistenziale, ricreativo ed educativo, anche sperimentale, per i soggetti di cui sopra. Realizzazione, con l'unico scopo educativo ed assistenziale rivolto ai soggetti sopra menzionati, di laboratori artistici, artigianali e di riciclo, laboratori di musica, teatro, espressione corporea, fotografia, pittura e scultura, restauro, realizzazione di ceramiche, agricoltura e allevamento, falegnameria, cinema, sport, ecc.; ogni attività volta alla promozione e valorizzazione del territorio, della cultura e delle tradizioni locali e non; progettazione, organizzazione e gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani ed immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;.

7) realizzazione di percorsi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale delle persone svantaggiate mediante la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali, al fine di promuovere un'agricoltura socialmente responsabi-

	le, che si attrezza in forme moderne, con le proprie imprese e il proprio sistema di servizi, per rispondere ai nuovi bisogni sociali della collettività sia rurale che urbana, promuovendo con altri soggetti pubblici e privati azioni di sviluppo nelle aree rurali, al fine di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione dei progetti di emancipazione dei singoli; da realizzarsi sotto la formula della fattoria didattica e/o sociale; organizzazione e gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici; organizzazione e gestione di pacchetti turistici per le persone svantaggiate (anziani, disabili, ecc.) e attività di valorizzazione del territorio e della cultura locale; attività di sensibilizzazione e animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, la promozione e realizzazione di attività per turismo sociale così come anche della promozione ambientale;	
	8) l'organizzazione e la gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, con possibilità di residenze. L'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale ed internazionale; l'organizzazione e la gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, con possibilità di residenze;	
	9) l'organizzazione, la progettazione, la gestione e/o l'erogazione di attività di consulenza sociale a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi	

	sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ri-	
	creativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	Servizi di consulenza engineering, e-government, e-learnig, eprocurement	
	in ambito sociale, socio sanitario ed educativo;	
	10) servizi di mediazione penale; organizzazione e gestione di attività e	
	servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in i-	
	stituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione e al lavoro all'esterno, in messa alla prova, detenuti ed ex	
	detenuti e di tutti i soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudi-	
	ziaria, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; reinseri-	
	mento sociale dei minori e adulti detenuti; interventi progettuali, per mi-	
	nori e adulti detenuti, che attengono ad attività scolastiche, di formazione	
	professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale; atti-	
	vità di "probation officer" e rieducazione nell' esecuzione della pena;	
	11) attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le isti-	
	tuzioni, promozione di iniziative tese ad eliminare le disuguaglianze e l'e-	
	marginazione sociale; organizzazione e gestione di attività e servizi di con-	
	trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e disagio anche	
	nell'ambito della sensibilizzazione, prevenzione, informazione; assistenza	
	alle ragazze madri, attività di lotta contro la prostituzione, promozione del-	
	la pace fra i popoli, lotta alla tratta degli esseri umani e contro ogni tipo di	
	discriminazione (razza, sesso, religione, lingua, condizioni economiche,	
	sociali e di salute);	
	12) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di atti-	
	vità e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale	

	e sanitaria dei migranti, anche tramite azioni di mediazione culturale, inter-	
	culturale, sociale e dei conflitti; sostegno all'apprendimento delle lingue	
	straniere sia per i minori stranieri che per gli adulti, lotta alla tratta degli	
	esseri umani; gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e	
	integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, ri-	
	fugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o uma-	
	nitaria, provvedendo, ove necessario, anche alla consulenza per l'espleta-	
	mento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni,	
	titoli di soggiorno; la pianificazione, implementazione e realizzazione di	
	progettualità per l'integrazione dei cittadini stranieri e creazione di nuovi	
	contesti formativi e lavorativi; servizi sociali, di counselling, di assistenza	
	sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a	
	favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati	
	da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso	
	alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno,	
	nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza;. inserimento la-	
	vorativo; servizi contro l'emarginazione socio-culturale e per le donne vitti-	
	me di violenza;	
	13) attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed ex-	
	trascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, gestione	
	di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, tra-	
	sporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale, gestio-	
	ne di servizi e strutture a carattere educativo e di prevenzione, assistenza	
	psico-socio-riabilitativa anche domiciliare, compresa la gestione di centri	
	diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il re-	

	cupero di persone socialmente svantaggiate e tutte le categorie di soggetti	
	sopra menzionate; l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche e-	
	ducative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale; la pro-	
	duzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di	
	manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario; l'i-	
	deazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare	
	alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'edu-	
	cazione alimentare, sessuale, alla sensibilizzazione dei più giovani ma an-	
	che degli adulti rispetto ad alcuni fenomeni quali le cc.dd. new addiction, il	
	bullismo e il cyberbullismo, l'integrazione scolastica dei soggetti extraco-	
	munitari, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), autismo e di tutte le	
	tematiche attinenti il target di riferimento. Progetti di digitalizzazione dei	
	minori, sensibilizzazione verso l'utilizzo corretto della rete. La cooperativa	
	sociale si impegna nel servizio civile nazionale per contribuire alla forma-	
	zione civica sociale culturale e professionale dei giovani per favorire la	
	realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei di-	
	ritti sociali ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli;	
	l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferen-	
	ze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento	
	professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	
	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevare il grado delle prestazioni;	
	14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute men-	
	tale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, strut-	
	tura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residen-	

	ziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in con-	
	dizioni di disagio relazionale; attività di sensibilizzazione, formazione e in-	
	formazione a favore delle comunità locali, al fine di renderle più consape-	
	voli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza della persona che vive una	
	condizione di disagio e disabilità, attività di formazione e consulenza nel	
	settore della disabilità; servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili;	
	interventi di sostegno alle famiglie dei disabili; servizi di supporto all'inseri-	
	mento lavorativo; attività di sensibilizzazione e animazione, nonché altre i-	
	niziativa per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; ogni altro gene-	
	re di servizio culturale, di animazione, assistenziale, ricreativo ed educati-	
	vo, sanitario e socio sanitario, anche sperimentale, per persone con disa-	
	bilità;	
	15) organizzazione di eventi per la promozione di corsi di formazione e ag-	
	giornamento; organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di	
	pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica,	
	punti informa-giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cit-	
	tadini, sportelli di accoglienza per migranti; servizio di incontro domanda -	
	offerta di lavoro e progettazione e gestione delle politiche attive del lavo-	
	ro, utilizzo dei fondi interprofessionali per la realizzazione delle attività de-	
	scritte in precedenza. L'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali	
	ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche	
	socio-sanitarie educative e culturali a carattere nazionale e internazionale;	
	l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche,	
	studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e	
	sociali, a carattere nazionale ed internazionale;	

	16) azioni volte al contrasto delle nuove povertà, emarginazione sociale,	
	disagio, devianza e criminalità attraverso azioni mirate di sensibilizzazione,	
	prevenzione e inserimento nel tessuto sociale, lavorativo e familiare; atti-	
	vità di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, al fine di ren-	
	derle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza della per-	
	sona in stato di bisogno; progettazione e realizzazione di programmi ed	
	interventi di sensibilizzazione, di prevenzione, informazione a favore delle	
	vittime di reato, interventi di lotta alla prostituzione, a sostegno delle ra-	
	gazze madri, contro la violenza, il bullismo e il cyberbullismo, le dipenden-	
	ze e la discriminazione delle fasce di popolazione più svantaggiate al fine	
	di promuovere la cultura del rispetto, della non discriminazione e dell'inclu-	
	sione sociale;	
	17) aggiornamento professionale dell'operatore dei servizi educativi e ria-	
	bilitativi; formazione e supervisione professionale, supervisione e coordi-	
	namento di progetti per servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	Progettazione ed erogazione della formazione alla generalità delle persone	
	e degli Enti. Erogazione di corsi di Formazione Continua per l'adempimen-	
	to dell'obbligo imposto dai diversi Ordini Professionali previo accredita-	
	mento Educazione Continua in Medicina (ECM) nei settori sanitario – socio	
	assistenziale ed in quelli di attività psicosociale; realizzazione di attività di	
	formazione e orientamento al lavoro nell'ambito delle politiche sociali di in-	
	clusione lavorativa; strutturazione ed erogazione di corsi di aggiornamento	
	e/o formazione continua per la compagine sociale propria e a tutti i dipen-	
	denti non soci, al fine di una partecipazione consapevole e attiva alla coo-	
	perazione sociale e per la promozione umana dei propri soci e dei propri	

15 di 54

	20) servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto, servizi e	
	organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali	
	o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di	
	consulenza;	
	21) assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati incluso l'alle-	
	stimento di strutture di rifugio temporanee, strutture di accoglienza diurna	
	per senzatetto ed altri gruppi socialmente svantaggiati;	
	22) attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, fi-	
	nalizzate ad opere di assistenza sociale;	
	23) assistenza contro il racket;	
	24) gestione beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	25) la gestione di servizi territoriali;	
	26) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a proce-	
	dure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qual-	
	siasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e con-	
	venzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanita-	
	rie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e	
	privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per as-	
	sumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	27) ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione bar, spaccio,	
	mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manu-	
	tenzioni civili ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettu-	
	ra contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni, ge-	
	stione impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione, disin-	
	quinamento in relazione alle attività produttive e civili, progettazione e ge-	

	stione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi ter-	
	moenergetici e gestione del calore, gestione e manutenzione impianti	
	sportivi e circoli ricreativo-culturali, affissione e pubblicità, trasporto per-	
	sone, servizi reali alle imprese, raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiu-	
	ti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di	
	rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli ese-	
	guire ai propri soci cooperatori o in compartecipazione con essi;	
	28) gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di centri	
	sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri di riabilitazione, aree di	
	verde attrezzato, aree di parcheggio;	
	29) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case	
	protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite ed ogni altro servizio	
	volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità ed all'innalzamento della	
	qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi com-	
	presi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale.	
	La Cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2 del Codice Civile, si av-	
	varrà, nello svolgimento della propria attività relativa alla tipologia B del	
	servizio erogato in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del tota-	
	le di coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa, delle pre-	
	stazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività della Cooperativa medesima è diretta.	
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui ai punti	
	precedenti, la cooperativa potrà provvedere alla organizzazione e gestione	
	- in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive rite-	

nute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della Legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

Le differenti attività, tutte come sopra elencate, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, avverranno con gestioni amministrative separate.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa sociale potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la possibilità di acquistare, prendere in affitto o in comodato aree, fabbricati, macchinari e automezzi, materiali, apparecchiature, strumenti di lavoro e quanto altro occorrente per le attività aziendali e sociali della Cooperativa stessa.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La cooperativa può essere beneficiaria di eventuali donazioni e lasciti.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi

	dell'art. 2545 septies C.C.	
	La società Cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di	
	terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c.	
	TITOLO III – SOCI	
	Articolo 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche aventi capacità di agire che esercitano professioni o che intendano maturare una capacità professionale attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale partecipano attivamente all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa stessa e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Possono essere anche ammesse persone che all'atto dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti, purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività che costituisce l'oggetto sociale.	
	I soci operatori possono appartenere alle seguenti categorie:	
	a) Soci lavoratori, i quali possono prestare la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa;	
	b) La cooperativa può ammettere come soci le persone svantaggiate così come definite dalla legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	c) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	

	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Società.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. Il numero dei soci vo-	
	lontari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no con la Cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma, ivi compresi il rapporto di co.co.pro con l'e-	
	scusione di prestazioni occasionali, i rapporti di associazione in partecipa-	
	zione ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del	
	lavoro dei soci medesimi.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, pos-	
	sono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in partico-	
	lare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali:	
	a) i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o	
	soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui inte-	
	ressi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa;	
	b) possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono, infine, essere ammessi a far parte della Cooperativa soci finan-	

	ziatori alle condizioni e con le limitazioni previste dalla L.31 gennaio 1992	
	n.59.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutua-	
	listico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della	
	Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economi-	
	ca della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono presta-	
	re la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa	
	richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Coopera-	
	tiva,	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identi-	
	che o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente	
	concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in	
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	

	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbono completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio specia-	
	le;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Coopera-	
	tiva;	
	c) le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per	
	i soci ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle As-	
	semblee Ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale non può essere eletto Amministratore.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso (su richiesta dello stesso) a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 19.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	La persona fisica che intende essere ammessa come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e ai motivi della richiesta;	
	d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere e che non dovrà essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 38 del presente statuto.	
	L'Ente o persona giuridica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal Legale rappresentante contenente la denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci. Alla domanda vanno allegati:	
	a) copia dello Statuto vigente dichiarato conforme all'originale dal Legale Rappresentante;	
	b) estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione alla Cooperativa contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;	
	c) ogni altro elemento richiesto dall'Organo Amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda di adesione.	
	L'accoglimento della domanda è deciso dallo stesso Organo Amministrativo.	

vo il quale, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Ai sensi dell'art. 2528 comma 4 c.c., qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione

della successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;

b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo così come previsto dall'art.2528 c.c.;

c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio dovrà sottoscrivere e versare una quota di Euro 500 (cinquecento) quale tassa d'ammissione.

Articolo 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 10 (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 11 (Conferimento e quote dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna per un totale di 20 quote per ciascun socio.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio

di Amministrazione.

Articolo 12 (Trasferibilità delle quote)

Il socio che intenda trasferire le quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo segnalando il proposto acquirente. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere a chiunque.

In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.

Articolo 13 (Diritti amministrativi)

A ciascun socio finanziatore è attribuito dall'Assemblea della società un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, comunque non superiori a 5 (cinque) voti. Il numero dei voti sarà stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea ordinaria dei soci. In ogni caso, i voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Articolo 14 (Recesso dei soci finanziatori)

	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del con-	
	ferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finan-	
	ziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposi-	
	zioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	Articolo 15 (Diritti di partecipazione alle Assemblee)	
	I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante	
	votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i	
	soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale	
	è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate	
	in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto com-	
	patibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del pre-	
	sente Statuto.	
	Articolo 16 (Strumenti finanziari di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può offrire	
	in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investi-	
	tori qualificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2526 c.c.	

	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di tali strumenti ed il relativo valore nominale unitario;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli nel rispetto del detto art. 2526 c.c.	
	TITOLO IV – RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE	
	Articolo 17 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 18 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La volontà di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata alla Società Cooperativa con preavviso di almeno 3 mesi. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	

santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 38.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.19 (Esclusione)

Oltre che per le ipotesi contemplate, l'esclusione del socio potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quo-

	te sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la Società o fomenti dissidi interni;	
	e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 8 e 9;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività o contraria agli interessi sociali;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e puntuale inadempimento;	
	h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa (materiali e immateriali) assumendo iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale);	
	i) che prenda parte ad imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli della società, senza autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo;	
	j) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto	
	L'esclusione potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,	
	b) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ri-	

	torno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38. L'esclusione	
	diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 20 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di-	
	ritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 19.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra i-	
	donea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del de-	
	cesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codi-	
	ce civile.	
	Art 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei so-	
	ci cessati)	
	La decadenza è deliberata dall'Organo amministrativo nei casi previsti dal-	
	la Legge. L'Organo Amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei	
	soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazio-	
	ne alla compagine sociale.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiede-	
	re il rimborso delle quote versate entro i 5 anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo d'Amministrazione al fondo di riserva legale.

Articolo 22 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo saranno demandate alla decisione dell'arbitro.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti stessi. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

Art. 23 (Liquidazione della quota)

Nel caso di scioglimento, il socio ha diritto a chiedere la liquidazione delle proprie quote. La liquidazione delle dette quote avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie, entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, in misura però non superiore al valore nominale delle stesse.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Articolo 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 25 (venticinque) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 14 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da un fondo speciale destinato ad iniziative mutualistiche e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante l'esercizio sociale e l'esistenza della società.

Articolo 25 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, non possono essere cedute a soci o terzi o comunque negoziate con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata a.r., posta elettronica

certificata o ogni altro mezzo consentito dalla legge. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c, entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge, da sottoporre all'Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite al successivo articolo 27 e da apposito Regolamento e, successivamente, sulla distribuzio-

ne degli utili annuali. Dunque gli avanzi netti di gestione saranno così ri-

partiti:

a. al fondo di riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c. a un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 27;

e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f. ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori;

g. al "Fondo per la promozione dello sviluppo della cooperazione" ai sensi della legge 31 gennaio 1922, numero 59 e dell'art. 2545 quater c.c. nella misura del 3% (tre per cento).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendosi per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Articolo 27 (Ristorni)

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio può deliberare sulla destinazione dei ristorni, nel rispetto della normativa vigente delle disposizioni del presente Statuto e del relativo apposito Regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura degli amministratori, i quali – in via generale – debbono considerare per i soci lavoratori:

- 1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- 2) la qualifica professionale;
- 3) i compensi erogati.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI – ORGANI SOCIALI

Articolo 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- 1) L'assemblea dei Soci;
- 2) L'organo amministrativo;
- 3) Il Collegio Sindacale, ove obbligatorio.

Articolo 29 (Assemblea dei soci)

La convocazione dell'assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. oppure con invio di e - mail all'indirizzo comunicato dal socio ovvero mediante messaggistica telefonica o qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, inviata otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve

	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con di-	
	ritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci (ove esistenti) sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centot-	
	tanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttu-	
	ra ed all'oggetto della società e quante volte l'Organo Amministrativo lo ri-	
	tenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci e	
	nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.	
	Articolo 30 (Decisione dei Soci)	
	Sono di competenza dell'assemblea dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribu-	
	zione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammini-	
	strativo;	
	3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) le modifiche dello Statuto e/o lo scioglimento della Cooperativa;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	8) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	

	alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottopostole dall'Organo	
	Amministrativo;	
	9) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	10) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	11) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative	
	forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della	
	soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità;	
	12) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno e può essere convocata	
	tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione,	
	facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in	
	prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Anche in mancanza di convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita ed atta a deliberare quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci (ove esistenti) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	L'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 2, 6, 9 e 10 del precedente articolo 30, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 32 (Votazioni e voto)	
	Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non amministratore mediante delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della partecipazione sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 13 del presente Statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente Statuto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 33 (Presidenza dell'Assemblea)	

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza del vice presidente o dalla persona designata dai soci.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Luogo di convocazione dell'assemblea può essere tanto la sede sociale che qualunque altro sito a ciò idoneo.

Articolo 34 (Amministrazione)

La società può essere amministrata alternativamente, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabili da un minimo di tre e un massimo di cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Qualora nominato il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

L'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea e scelti tra i soci. L'Organo Amministrativo viene dispensato dal prestare cauzione. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina o anche, sempre per volontà degli stessi soci, a tempo indeterminato salvi i casi di dimissioni o revoca.

All'amministratore spetta un compenso che sarà stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio.

L'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione sono revocabili in qualunque tempo dall'assemblea, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca avviene senza giusta causa.

La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso l'amministratore rimasto in carica, quello cessato e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre all'assemblea la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 35 (Compiti degli amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi sociali e può quindi deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta solo eccezione per quelli riservati dalla Legge e dallo Statuto all'assemblea.

In particolare all'organo amministrativo compete:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza e all'esclusione dei soci;
- 3) formare i bilanci e deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari, oltre che ipotecarie, utili allo scopo sociale, con facoltà di assentire ad iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, con esonero per il conservatore competente da ogni responsabilità;
- 4) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati o Istituti di Credito;

	5) deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorra alla Società;	
	6) deliberare la stipula d'assunzione di appalti;	
	7) assumere e licenziare operai, fissandone le mansioni e la retribuzione;	
	8) deliberare la nomina dei procuratori ad negotia;	
	9) costituire comitati consultivi, chiamando a farne parte estranei stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi. L'elencazione delle attribuzioni non è tassativa.	
	È nei compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	Le decisioni dell'Organo Amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, mediante lettera raccomandata a.r. oppure con invio di un' e - mail all'indirizzo comunicato dagli aventi diritto ovvero mediante messaggistica telefonica o qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea	
	ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli ammini-	
	stratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza del-	
	la cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al Vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se	
	viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ri-	
	corso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzio-	
	ne.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di	
	amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi	
	è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio sinda-	

	cale, se nominato.	
	Articolo 36 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui agli artt. 2477 et 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di control-	
	lo. L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata	
	ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.	
	La società sarà controllata da un Collegio Sindacale. L'Assemblea può no-	
	minare il Presidente del Collegio stesso. Il Collegio Sindacale resta in cari-	
	ca tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile, le sue	
	funzioni sono regolate dal Codice Civile.	
	L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne determina il compenso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decado-	
	no dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i sup-	
	plenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo ammi-	
	nistrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme	
	con quelli in carica.	
	Articolo 37 (Deliberazioni dell'Organo di controllo)	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Sta-	

tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono anche:

a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e di quelli in premio, cauzione o custodia.

Devono inoltre convocare l'Assemblea dei soci quando non provveda l'Organo Amministrativo.

A tal fine, l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione, l'organo di controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dell'organo di controllo l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni e sottoscritto dagli intervenuti; le de-	
	liberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Nel caso di collegio sindacale il sindaco dissenziente ha diritto di far tra-	
	scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso; i sindaci devono assistere	
	alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il Collegio Sindacale, se esistente, o comunque l'organo di controllo deve	
	riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, e	
	che, durante un esercizio sociale, non partecipano a due riunioni del Colle-	
	gio Sindacale, decadono dall'Ufficio.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale, che,	
	sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale	
	devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza	
	assoluta.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del pro-	
	prio dissenso.	
	I Sindaci inoltre hanno tutti gli stessi doveri e compiti stabiliti dalla legge.	

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 38 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Ai sensi del presente articolo che ha valore di clausola compromissoria, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e gli organi sociali che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, o l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto deliberato dagli Organi Sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro che dovrà essere nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Cooperativa entro 30 trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale territorialmente competente.

L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure. La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio legale della società.

L'arbitro dovrà decidere entro quarantacinque giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per ogni singola controversia si provvederà dapprima ad un tentativo amichevole di conciliazione fra le parti ed ove questa fallisca, si darà luogo,

con la partecipazione dell'arbitro e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronunzia del lodo da parte dell'arbitro e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Per le controversie giudiziarie Foro competente sarà quello del Tribunale territorialmente competente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

Lo scioglimento della società è disciplinato dall'art. 2545 duodecies e dagli articoli in esso richiamati.

Nel caso di deliberazione di scioglimento anticipato, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed e-

	ventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quo-	
	ta parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 41 (Regolamento)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per discipli-	
	nare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole ineren-	
	ti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statuta-	
	rie.	
	Articolo 42 (Rinvio)	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina co-	
	operativistica.	
	La società cooperativa di cui al presente statuto nasce come startup inno-	
	vativa di cui al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con mo-	
	difiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 articoli da 25 a 32 e pertanto	
	sarà assoggettata a tali disposizioni per la durata prevista, salvo la perdita	
	del requisito o la volontà dei soci di procedere diversamente.	
	Articolo 43 (ONLUS)	

53 di 54

54 di 54